Giurisprudenza

Civile Ord. Sez. 5 Num. 9845 Anno 2018
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: NONNO GIACOMO MARIA
Data pubblicazione: 20/04/2018

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14246/2013 R.G. proposto da

2794/2017

Aresi Annamaria, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Ragucci e dall'avv. Marco Squicquero, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via Pompeo Magno n. 2/b, giusta procura speciale notarile per atto notaio Pandolfi di Mortara, rep. N. 54895 del 29 maggio 2013;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 133/45/12, depositata il 5 dicembre 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 novembre 2017 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno;

RILEVATO CHE

Cons. est.
G.M. Nonno

dirittobancario.it

Giurisprudenza

1. con ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, Annamaria Aresi impugnava la sentenza della CTR della Lombardia n. 133/45/12 del 05/12/2012 la quale, in parziale accoglimento dell'appello dalla stessa proposto, aveva riformato la sentenza della CTP di Pavia n. 245/1/11, che, a sua volta, aveva parzialmente riconosciuto le ragioni della contribuente con riferimento all'avviso di accertamento con cui le era stato contestato, a seguito di alcune indagini bancarie, maggiori ricavi e un maggiore volume d'affari a fini IRAP relativamente all'anno d'imposta 2006;

2. per quanto ancora interessa, la CTR riteneva di non potere accogliere i rilievi della sig.a Aresi con riferimento ad un conto bancario intestato ad un terzo soggetto «avuto riguardo alla incontroversa possibilità della contribuente di operare a piacimento sul citato conto»;

3. l'Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

CONSIDERATO CHE

1. con l'unico motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 32, nn. 2 e 7, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 51, nn. 2 e 7, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., con specifico riferimento al recupero a tassazione dei saldi riscontrati sul conto corrente intestato a tale Francesco Bertucci;

1.1. la ricorrente lamenta che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., le indagini bancarie possono certamente riguardare conti intestati a terzi, ma l'Amministrazione finanziaria deve fornire in giudizio la prova che i movimenti bancari sono in realtà attribuibili al ricorrente, prova che nella specie non è stata fornita, non essendo all'uopo sufficiente la semplice circostanza che la Aresi fosse legittimata ad operare su tali conti;

Cons. est.
G.M. Nonno

dirittobancario.it

Giurisprudenza

2. il motivo è infondato;

2.1. è circostanza incontestata che l'esame dei conti correnti bancari nella disponibilità della Aresi è conseguenza dell'accertamento compiuto dall'Ufficio nei confronti della ditta individuale di cui la ricorrente è titolare e in relazione alla quale è stata contestata l'antieconomicità della gestione sul rilievo che la situazione di perdurante perdita non poteva essere sostenuta senza il ricorso a risorse finanziarie non dichiarate;

2.2. i rilievi della ricorrente riguardano un conto corrente bancario intestato ad un terzo soggetto (tale Francesco Bertucci) ma sul quale la stessa aveva la possibilità di operare a piacimento, come accertato dalla CTR, e può, dunque, ritenersi pacifico che la Aresi aveva la libera disponibilità di tale conto per effetto della delega ad operarvi;

2.3. ne consegue inevitabilmente che le operazioni riscontrate sul conto corrente bancario intestato al Bertucci sono riferibili all'attività economica della ditta sottoposta a verifica, gravando su quest'ultima l'onere di fornire la prova contraria e non essendo pertanto onerata l'Amministrazione finanziaria, come erroneamente sostenuto dalla ricorrente, di fornire la prova dell'attribuibilità dei movimenti bancari alla ricorrente (cfr., da ultimo, Cass. 01/10/2014, n. 20668; Cass. 18/12/2014, n. 26829; Cass. 14/01/2015, n. 428; Cass. 16/06/2017, n. 15003);

2.4. non sussiste, dunque, la lamentata violazione o falsa applicazione di legge in cui sarebbe incorsa la CTR, essendo corretto ritenere che la delega della Aresi ad operare sul conto corrente intestato al Bertucci avesse determinato un'inversione dell'onere della prova a carico della contribuente;

3. al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in

Cons. est.
G.M. Nonno

dirittobancario.it

Giurisprudenza

dispositivo avuto conto dello scaglione che va da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00; sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di lite, che liquida in euro 4.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma il 14/11/2017.

Il Presidente

dirittobancario.it